

IL DIRETTORE DEI LAVORI – RUOLO E RESPONSABILITA' (Alcune note del Consiglio dell'Ordine)

La figura giuridica del Direttore dei Lavori compare per la prima volta nel R.D. del 25.05.1895 riguardante il “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato”; l’art. 3 di questo R.D. dice che rientrano nelle responsabilità del Direttore dei Lavori pubblici “l’accettazione dei materiali” e la verifica “della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed agli ordini dell’Ingegnere capo”; l’art. 6 dice invece semplicemente che è l’Ingegnere capo a designare il Direttore dei lavori.

Successivamente la Legge urbanistica n. 1150 del 17.08.1942, al capo IV relativo alle Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia, con l’art. 31 afferma che il Direttore dei lavori, assieme al Committente ed all’Assuntore dei lavori è responsabile “di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia”.

La Legge 1086 del 5.11.1971, riguardante le Norme per la disciplina delle opere in c.a. agli art. 2, 3,5,6 e 15 disciplina l’attività del Direttore dei Lavori nell’ambito delle strutture in c.a. e metalliche.

La Circolare del Min. LL.PP. n. 11951 del 14.02.1974 collegata alla L.1086/71 chiarisce, tra le altre cose, che il Direttore dei lavori è un ausiliario del Committente e ne “assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico”.

La Legge 47 del 28.02.1985 contenente le Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia all’art. 6 individua le responsabilità del Direttore dei lavori oltre che del Committente e del Costruttore. In particolare il Direttore dei lavori è responsabile se non contesta agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della C.E. fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e se, in casi di totale difformità, non rinuncia all’incarico.

La Legge 109 dell’11.02.1994 “Legge Quadro in materia di Lavori pubblici” agli art. 17 e 27 disciplina l’attività del Direttore dei lavori.

Il DPR 554 del 21.12.1999 “Regolamento di attuazione della Legge Quadro 109/94”, all’art. 124 del Titolo IX descrive le responsabilità del Direttore dei lavori.

Per finire il DPR 380 del 6.06.2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” all’art. 29 comma 2 ribadisce i contenuti della L. 47/85 afferenti alle responsabilità del Direttore dei lavori.

Da quanto sopra emerge che il Direttore dei Lavori, da una parte, è praticamente il fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico, e dall’altra parte dovrebbe essere il garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori (Permesso di costruire, D.I.A., ecc.).

Il conferimento da parte del Committente di un incarico di direzione lavori deve essere animato da uno spirito di fiducia ed il tecnico professionista incaricato dovrà saper trovare, nell’ambito della propria esperienza e delle proprie competenze professionali, soluzioni equilibrate per l’esecuzione del progetto secondo i contenuti in esso previsti.

Come viene conferito formalmente l'incarico dal Committente?

- 1) Nei confronti del libero professionista l'incarico è di tipo privatistico e può essere verbale oppure scritto ed accompagnato da un disciplinare e da un contratto di tipo economico.
- 2) Nei confronti dell'Amministrazione pubblica il Committente, di fatto, sottoscrivendo la richiesta di Permesso di Costruire o la D.I.A., dichiara chi sarà il Direttore dei Lavori e quest'ultimo, sottoscrivendo le richieste, di fatto accetta l'incarico.

Il Committente, se non è soddisfatto del modo di operare del Direttore dei Lavori o se ritiene che sia venuto meno il rapporto fiduciario, può revocare in qualunque momento l'incarico al Direttore dei Lavori pagandone le prestazioni professionali svolte e le eventuali penali previste dalla legge e/o dal contratto sottoscritto. In questo caso deve darne comunicazione al Comune di competenza e provvedere alla nomina di un nuovo Direttore dei Lavori che dovrà formalizzare presso lo stesso Comune la sua accettazione.

Per quanto riguarda le Norme Deontologiche a cui devono sottostare gli Ingegneri iscritti all'Ordine di Bergamo che intendono subentrare in un incarico professionale, è sufficiente leggere quanto contenuto all'art. 13 delle Norme di Etica Professionale per l'Esercizio della Professione di Ingegnere.

Allegato n. 1

- 1) La normativa che regola il settore strutturale è la Legge n. 1086 del 5 novembre 1971, il D.P.R. n. 425 del 22 aprile 1994, il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e la delibera Regione Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2004.

Più specificatamente:

- Legge 1086/71 : “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica” dice che:
 - art. 1: stabilisce le tipologie strutturali oggetto della norma
 - art. 2: afferma che la costruzione delle opere di cui all’art.1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico iscritto all’albo, nei limiti delle sue competenze, e che l’esecuzione deve avere luogo sotto la direzione di un tecnico iscritto all’albo, nei limiti delle sue competenze. Da qui si evince la necessità di una nomina di queste persone (progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali).
 - art. 3: parla delle responsabilità
 - art. 4: illustra la procedura burocratica per aprire questa pratica. Le opere di cui sopra devono essere denunciate dall’impresa esecutrice / costruttore (non dal committente), all’ufficio competente per territorio del Genio Civile e prima dell’esecuzione delle opere; occorre indicare i nominativi del costruttore stesso, del committente e dei progettisti con relativi recapiti.
 - art. 5: indica i documenti da tenere in cantiere. Deve esistere un giornale dei lavori ove annotare le operazioni di cantiere e deve essere periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori strutturali. Da qui si evince che è il costruttore che deve avvisare il Direttore dei Lavori della prossima esecuzione dei getti in modo da programmare una sua visita di controllo in cantiere.
 - art. 6: parla della relazione a struttura ultimata. Qui si richiamano i certificati delle prove sui materiali da allegare a questo documento. La normativa sul numero minimo di prove da allegare è molto più tecnica; di tale normativa si fornisce solo l’indicazione: Decreto 9 gennaio 2006 del Ministero Lavori Pubblici cap. 2.1.1 con allegato 2 e cap. 2.2.2.8 con allegati 4 e 5 per un opera in cemento armato ordinario.
 - art. 7: parla del collaudo statico. Tutte le opere di cui all’art. 1 devono essere collaudate da un tecnico laureato iscritto da almeno 10 anni agli Albi professionali. Questo articolo specifica che la nomina del collaudatore spetta al Committente (entro 60 giorni dalla relazione a struttura ultimata) e che il committente ha l’obbligo di comunicarla al Genio Civile. Inoltre viene detto che, in caso non esista committente, cioè il costruttore che esegue in proprio, il collaudatore deve essere scelto, dal costruttore, tra tre nominativi indicati dall’Ordine professionale (Ingegneri o Architetti)
- D.P.R. 425/1994 : “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto”:
 - art. 2: conferma che il committente conferisce un incarico di collaudo statico ad un ingegnere o architetto iscritto all’Albo da 10 anni ma porta questa nomina contestuale alla Denuncia di cui all’art. 4 della 1086/71. Anzi la denuncia deve avere un allegato nel quale il collaudatore accetta l’incarico e si impegna a rispettare alcuni vincoli. Ciò anche nel caso di collaudo da eseguirsi a strutture ultimate e non in corso d’opera.

- D.P.R. 380/2001 : “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Nella parte II – Normativa tecnica per l’edilizia – vi sono molti articoli che riguardano e che richiamano le norme strutturali e al Capo II - Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica - i seguenti articoli interessano le opere strutturali:
 - art. 64: richiama quanto già previsto nella Legge 1086/71 art. 1, 2 e 3
 - art. 65: richiama quanto già previsto nella Legge 1086/71 art. 4 e 6
 - art. 66: richiama quanto già previsto nella Legge 1086/71 art. 5
 - art. 67: richiama quanto già previsto nella Legge 1086/71 art. 7 e 8

- Delibera Giunta Regione Lombardia n. 49758 del 27 aprile 2000 : “Legge regionale 5/01/2000 n. 1 Delega ai Comuni del ricevimento delle denunce delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica di cui alla Legge 1086/71 ”. L’art. 3 comma 38 della Legge regionale 1/2000 prevede la delega ai Comuni della raccolta delle Denunce che, ai sensi della Legge 1086/71, andavano depositate al Genio Civile. Questa delibera stabilisce appunto l’attuazione di quanto previsto nella Legge Regionale.

Secondo la normativa vigente, per quanto riguarda il ruolo di direttore dei lavori delle opere strutturali, è previsto solo che questo direttore deve esserci e che il nominativo deve essere riportato sulla Denuncia fatta dal costruttore.

E’ ovvio che, a fronte di un deposito presso il Comune di una denuncia riportante il nome di un direttore dei lavori, vi è, a monte, una nomina anche solo verbale, nomina che deve essere fatta dal Committente (tranne il caso di impresa che costruisce per se stessa).

Per quanto riguarda il collaudatore statico è invece chiaro che ci deve essere una nomina scritta fatta dal Committente a cui corrisponde una accettazione dell’incarico da parte del Collaudatore e che il tutto deve essere depositato, in allegato alla denuncia iniziale, presso il Comune competente per territorio. Questo anche nel caso di Costruttore/Committente dove, però, non vi è la libera scelta del collaudatore ma una scelta obbligata all’interno di una terna di nominativi emessa dagli Ordini Professionali.

- 2) Il Committente può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito ai suoi tecnici di fiducia. La revoca dovrebbe essere motivata e scritta anche se l’incarico (o la nomina) era stato affidato solo verbalmente (i nominativi comunque erano stati depositati in atti pubblici). La comunicazione della revoca dell’incarico dovrebbe essere inoltrata anche a tutti quegli enti pubblici e/o ditte private che sono coinvolte nella costruzione affinché ne prendano atto (per esempio, in cantiere non prendano ordini da un direttore dei lavori esautorato dal suo incarico). Il Committente pertanto deve fare questa comunicazione al Comune ove insiste il fabbricato e, come minimo, al costruttore il quale deve ricomunicarlo al Comune per quanto riguarda la pratica di sua competenza (Denuncia Opere Strutturali).

- 3) Per la riassegnazione degli incarichi non vi sono particolari normative da rispettare. Occorre solo fare attenzione che il cantiere abbia sempre un Direttore dei Lavori generale, anche in caso di sospensione dei lavori (in quanto possono esserci emergenze – ad esempio ponteggio pericolante, cigli di scavo poco sicuri – che devono essere monitorate dal Direttore dei Lavori). Per quanto riguarda la pratica strutturale questa necessità non è indispensabile in caso di sospensione dei lavori. La riassegnazione dell’incarico deve essere comunicata a tutti quegli enti pubblici e/o ditte private che sono coinvolte nella costruzione affinché ne prendano atto. Quindi il Committente deve fare questa comunicazione al Comune ove insiste il fabbricato e al costruttore il quale deve ricomunicarlo al Comune per quanto riguarda la pratica di sua competenza (Denuncia Opere Strutturali). Potrebbe essere buona

norma che il Committente comunichi al subentrante il nominativo dei precedenti colleghi incaricati della prestazione, anche se, pare ovvio, che il nuovo incaricato, ricevendo la pratica, possa da solo conoscere questi nominativi.

- 4) I subentranti devono sottostare unicamente alle norme etiche e deontologiche del loro Ordine di appartenenza. Queste norme, seppure tra di loro abbastanza simili, non sono del tutto uguali e quindi occorre, caso per caso, esaminarle. A titolo di esempio si richiamano quelle più inerenti al tema – Rapporti con i colleghi - dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo:
- art. 10 : Nei rapporti con i Colleghi ecc.....
 - art. 11 : Costituisce violazione ecc.....
 - art. 12 : Non è consentito all’Ingegnere ecc....
 - art. 13 : Qualora l’Ingegnere sia chiamato a sostituire ecc.....
 - art. 14 : Quando l’Ingegnere, sia esso.....

Capo VII - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

TITOLO I

L'INTERVENTO

Art. 110 - Richiesta e consegna dei punti fissi

Prima dell'inizio dei lavori il proprietario o committente deve richiedere all'Amministrazione la determinazione dei punti fissi di linea e di livello ai quali egli dovrà esattamente attenersi.

Entro 20 giorni dalla ricezione della domanda, il Servizio competente provvede alla consegna dei punti fissi ed alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale. Nella stessa occasione sono indicate, dallo stesso Servizio, le livellette per la pavimentazione di portici, gallerie ed altri luoghi aperti al pubblico passaggio.

Per la consegna dei punti fissi, il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi necessari e prestarsi alle operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.

Gli adempimenti di cui sopra non sono necessari ove i punti fissi di linea e di livello siano riscontrabili dal progetto con riferimento a quote assolute o a manufatti esistenti e specificamente individuati.

Art. 111 - Inizio dei lavori

L'inizio dei lavori deve essere, a cura dell'interessato, comunicato per scritto al competente Servizio comunale indicando, contemporaneamente, il nome del direttore dei lavori, del costruttore, del responsabile di cantiere e, se previsto, del responsabile della sicurezza. Eventuali cambiamenti devono essere tempestivamente segnalati.

I lavori possono essere iniziati anche prima del rilascio del titolo abilitativo, quando si tratti di opere richieste da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità: in questi casi, deve, però, esserne fatta immediata denuncia.

Il proprietario risponde della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore ed ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni che verranno in seguito impartite dall'Amministrazione, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle ancora da eseguire.

Art. 112 - Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva

Dal giorno di inizio dei lavori fino a quello di ultimazione, le Concessioni o Autorizzazioni edilizie, le Denunce d'inizio di attività, le Comunicazioni d'inizio lavori unitamente agli esemplari dei disegni vistati dal competente Servizio, o copie delle stesse rese conformi da asseverazione del Direttore dei lavori, nonché i documenti riguardanti il Piano della Sicurezza ex DPR 494/96, dovranno sempre trovarsi nel cantiere per essere esibiti ai funzionari, agenti od incaricati comunali.

Analoga disposizione si applica agli atti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 4 della Legge n. 1086 del 5.11.1971, qualora siano previste opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.

L'esecutore dei lavori deve affiggere nel cantiere in posizione visibile a tutti una tabella, di dimensioni adeguate e leggibile dalla pubblica via, nella quale siano indicati: l'oggetto dei lavori, il committente, l'impresa esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, il numero e la data della concessione o dell'autorizzazione o il numero e la data di presentazione della Denuncia d'inizio di attività e della Comunicazione d'inizio lavori, termine di efficacia del provvedimento abilitativo.

Art. 113 - Mancanza del Direttore dei lavori

Qualora il Direttore dei lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il titolare del provvedimento abilitativo dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori e darne immediata comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso gli Uffici comunali della nomina di un nuovo Direttore dei lavori, corredata dall'accettazione del professionista.

Norme di Etica per l'Esercizio della Professione di Ingegnere

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - La professione dell'Ingegnere va esercitata nel rispetto, oltrechè delle leggi e disposizioni regolamentari, anche della dignità e del decoro della categoria professionale, la cui tutela è affidata al Consiglio dell'Ordine a termini dell'art. 5 Cap. 4 della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 e dell'art. 37 Cap. 1 e 2 e art. 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Al suindicato scopo sono dettate le norme che seguono, le quali rappresentano un orientamento di carattere generale soggetto a particolari adattamenti, nel caso concreto, in sede di applicazione da parte dei competenti Organi Disciplinari.

Art. 2 - Il prestigio ed il decoro della professione, che gli Ordini debbano tutelare, sono fondati sulla condotta morale, sulla correttezza professionale nei confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi, nonchè sulla coscienziosa preparazione tecnica.

Art. 3 - L'Ingegnere è tenuto all'osservanza del segreto professionale.

Art. 4 - L'incarico professionale obbliga il professionista allo svolgimento completo delle prestazioni concordate col committente.

Art. 5 - Non è consentito all'ingegnere, in alcun caso, di prestare la propria firma a professionisti diplomati od abbinarla a quella di tecnici diplomati, se non per compiti chiaramente definiti e compresi nei limiti delle competenze fissate da leggi e regolamenti.

E così pure l'ingegnere non deve accettare la direzione lavori od altre prestazioni inerenti ad opere incluse in progetti in cui manchi la firma del Progettista, nè può svolgere compiti professionali, anche parziali, attinenti ad opere progettate da professionisti a ciò non abilitati dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 6 - L'Ingegnere non deve accettare l'incarico di Consulente Tecnico del Giudice od assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un suo abituale cliente o per le quali egli abbia espresso in precedenza un suo giudizio o parere.

Art. 7 - L'Ingegnere dipendente da Amministrazioni Pubbliche, da Enti o ditte private al quale di regola sia vietato l'esercizio della libera professione, deve ottenere la formale autorizzazione prevista per legge o per contratto per compiere, anche in via saltuaria, atti di libera professione.

RAPPORTI CON L'ORDINE

Art. 8 - E' dovere di ogni iscritto all'Albo Professionale di fornire i chiarimenti e la documentazione che gli venissero richiesti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 - Ove sorgono dubbi di deontologia professionale, dovrà essere consultato il Consiglio dell'Ordine.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 10 - Nei rapporti con i Colleghi, l'Ingegnere deve sempre ispirarsi alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Art. 11 - Costituisce violazione della correttezza professionale presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo.

Art. 12 - Non è consentito all'Ingegnere il cercare di sostituirsi ad altri Colleghi che stiano per ricevere un incarico.

Art. 13 - Qualora l'Ingegnere sia chiamato a sostituire altro Professionista deve informare l'interessato, accertandosi che lo stesso sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze.

In difetto dovrà rimettersi alle decisioni del Consiglio dell'Ordine.

Art. 14 - Quando l'Ingegnere, sia esso libero professionista o dipendente da Enti Pubblici o privati, sia chiamato ad esprimere giudizi professionali sull'opera di un Collega, deve astenersi da qualificazioni di carattere denigrativo, limitandosi ad oggettive valutazioni.

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE

Art. 15 - L'Ingegnere deve mantenere con i Committenti rapporti di lealtà e correttezza, svolgendo in modo diligente il proprio compito e contenendo nei limiti dell'incarico commessogli.

Dovrà tutelare nel miglior modo l'interesse del Committente col rispetto, però, della rettitudine e del decoro professionale.

L'Ingegnere è tenuto a non subire la volontà del Committente di eludere l'applicazione corretta di norme legislative e regolamentari ed in contrasto con norme tecniche o norme etiche professionali.

Art. 16 - Se, nel corso della prestazione professionale, il committente intendesse imporre la collaborazione con altro professionista, l'Ingegnere incaricato potrà rifiutarla.

Art. 17 - L'Ingegnere non deve essere economicamente interessato in forniture e procedimenti costruttivi che vengano da lui proposti, salvo che egli ne dia preventiva comunicazione al Committente e ne abbia l'assenso.

Art. 18 - L'Ingegnere non deve avere, nè può entrare in rapporti professionali con l'Impresa chiamata ad eseguire l'opera da lui progettata o diretta per conto del Committente, durante l'esecuzione dell'opera stessa, salvo il caso in cui questi ne sia preventivamente a conoscenza e vi abbia dato l'assenso.

Art. 19 - L'Ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti ed avere altri utili attinenti alle prestazioni professionali che egli deve svolgere per il proprio Committente.

Art. 20 - L'Ingegnere consulente di Enti banditori o membro di Commissione giudicatrice di Concorso senza esito conclusivo, deve rifiutare l'incarico di progettazione dell'opera oggetto del concorso.

Gli Ingegneri incaricati della redazione di un Piano Regolatore Generale o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del Piano Regolatore Generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito del territorio del comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere e di impianti pubblici.

Art. 21 - L'Ingegnere non deve partecipare a concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del Bando di Concorso siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 22 - Come previsto dall'art. 6 del D.M. 21 agosto 1958, non è ammessa la pattuizione di onorari in misura inferiore alla Tariffa Professionale, poichè ciò costituisce atto di sleale concorrenza.

Art. 23 - Le infrazioni alle suesposte Norme di Etica per l'esercizio della professioni di ingegnere, intese a salvaguardare, oltrechè il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari, la dignità ed il decoro della categoria professionale, sono soggette alle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento della professione d'Ingegnere e verranno pertanto contestate agli interessati nelle forme del vigente Ordinamento Professionale.

Art. 24 - Le presenti norme sono state approvate dal Consiglio dell'Ordine per gli Ingegneri di Bergamo nella seduta del 27-10-1967 e previa notifica a tutti i Colleghi iscritti all'Albo, entreranno in vigore con il 1° gennaio 1968.